



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Tel. 06.32488.514

Fax. 06.32488.451

Mail: giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 1/18

Dec. n. 1/18

Il giorno 19 aprile 2018, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., l'11 aprile 2018, nei confronti di:

- 1) **LAUDONIO Alessandro**, nato a Rossano (CS) il 27.8.1969 e residente in Cosenza, alla C.da S. Irene, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "ROGGIANO GRAVINA", con tessera n. 18096821 e licenza n. S05251 FR;
- 2) **LAUDONIO Francesco**, nato a Cariati (CS) il 28.5.1993 e residente in Cosenza, alla C.da S. Irene, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "ROGGIANO GRAVINA", con tessera n. 18096820 e licenza n. S02355 FR;

incolpati di:

«violazione degli artt. 1 e 19 del Regolamento di Giustizia (applicabile al 2° ex art. 86.1 R.M.M.) per avere il primo, LAUDONIO Alessandro, pilota anche lui partecipante alla gara e padre del pilota LAUDONIO Francesco, in data 8 aprile 2018, presso il crossodromo "Motta Bagaladi" - S. Giovanni (RC), nel corso della manifestazione denominata 2° prova Campionato Motocross e Mini, alle ore 17:00 circa, al termine della gara 2 classe MX1 EXPERT/MX2 EXPERT, avvicinato il C.d.G.D. AMATO Marco con toni scorteschi, chiedendo al predetto CdGD di ritirare subito la moto del proprio figlio, profferendo le testuali parole: "perché devo partire subito e devo portarlo con me, altrimenti perdo l'aereo." Al rifiuto del CdGD (non essendo trascorsi i termini regolamentari), il LAUDONIO Alessandro diventava furibondo e avvicinandosi con le mani al volto del CdGD (davanti a numerose persone) urlava: "CHI CAZZO SEI TU? NON MI FACCIO DIRE I RECOLAMENTI PERCHE' IO FACCIO MOTOCROSS DA 50 ANNI! DIMMI COME TI CHIAMI, DIMMI COME CAZZO TI CHIAMI E FAMMI VEDERE IL TESSERINO. TU SAI COME MI CHIAMO IO ED IO VOGLIO SAPERE COME TI CHIAMI TU! SE HAI IL CORAGGIO SQUALIFICAMI ADESSO! PERCHE' NON HAI FATTO PARCO CHIUSO PER LE ALTRE CATEGORIE? " (circostanza quest'ultima peraltro assolutamente non vera)».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 11 aprile 2018 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare:

✓ la segnalazione del funzionario responsabile della Segreteria G.C.G e G.U.E.;

✓ il rapporto del C.d.G.D. AMATO Marco con la allegata relazione;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire, entro le ore 15:00 del 17 aprile 2018, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata, oltre il termine innanzi fissato, dal solo Alessandro LAUDONIO, il quale, in data 18.4.2018, alle ore 9:55, ha inoltrato, presso la Segreteria di codesto Organo di Giustizia, e-mail contenente memoria difensiva.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. I fatti descritti nel capo di incolpazione sono, *ictu oculi*, da considerarsi fatti particolarmente gravi ed essi trovano la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una manifestazione sportiva e la complessiva ed approfondita disamina di tutti gli atti acquisiti al procedimento, ha, infatti, consentito di accertare che gli incolpati Alessandro e Francesco LAUDONIO (quest'ultimo a titolo di responsabilità oggettiva) sono da considerarsi responsabili di un comportamento antisportivo e, quindi, delle violazioni loro contestate ed analiticamente descritte nel capo di incolpazione.

Come si è avuto modo di appurare dal contenuto degli atti ufficiali della gara CALMX003, relativa alla 2^a prova di Campionato Regionale Motocross e Mini, svoltasi presso il crossodromo "Motta Bagaladi" a S. Giovanni (RC), l'8 aprile 2018, e raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini affidategli, il predetto incolpato Alessandro LAUDONIO ha posto in essere una condotta tale da determinare la segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N. anche per il figlio Francesco LAUDONIO ai sensi dell'art. 33 R.M.M. (già art. 87 R.M.M.) che ha partecipato alla predetta gara come pilota, unitamente al padre.

Il contegno perpetrato da Alessandro LAUDONIO nei confronti del C.d.G.D. Marco Amato è certamente scorretto, e, come detto, antisportivo, nonché contrario al Regolamento di Giustizia F.M.I., oltre che al vivere civile, avendo egli, senza alcun apparente motivo, aggredito verbalmente il predetto commissario (che, in quanto tale, stava solo svolgendo il proprio compito sul campo di gara), profferendo al suo indirizzo espressioni fortemente minacciose, condite da un lessico alquanto discutibile.

II. La ricostruzione dei fatti contenuta nella predetta segnalazione è, in ogni caso, suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione in programma a Motta S. Giovanni (RC), sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e dai quali, come evidenziato, il Procuratore Federale, ha tratto le violazioni regolamentari contestate direttamente all'incolpato Alessandro LAUDONIO e a titolo di responsabilità oggettiva al di lui figlio, Francesco LAUDONIO. Tali atti, tra l'altro, come è noto, sono dotati di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, e, di conseguenza, del loro contenuto non è dato dubitare: dal loro esame, quindi, possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico di Alessandro LAUDONIO. Sul punto, è bene rilevare che la memoria difensiva proveniente da quest'ultimo è stata trasmessa oltre il termine fissato da questo G.S.N., senza alcuna allegazione documentale circa i dedotti dei motivi ostativi che, a dire del predetto incolpato, avrebbero potuto giustificare la tardiva trasmissione. Anche a voler prendere in considerazione il contenuto di tale breve memoria, in ogni caso, deve essere osservato che quanto ivi rappresentato non evidenzia alcun elemento di discolta in favore di Alessandro LAUDONIO, atteso che, nonostante questi neghi i fatti contestatigli sulla scorta di presunti testimoni a suo favore, non indica nemmeno i loro nomi.

L'incolpato, allora, ha violato, senza che vi sia dubbio alcuno al riguardo, l'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato, nonché l'art. 19 R.d.G., avendo perpetrato una vera e propria aggressione nei confronti del Commissario di Gara F.M.I., Amato, preposto alla manifestazione dell'8 aprile 2018 citata.

Inoltre, va evidenziato che condotte di tal tipo mal si addicono a dei soggetti licenziati, che, proprio in virtù del titolo conseguito e del suo stesso uso, dovrebbero avere una buona conoscenza non solo delle norme regolamentari sportive, ma anche di quelle comportamentali.

Di conseguenza anche il pilota Francesco LAUDONIO, figlio di Alessandro, come già anticipato, deve essere dichiarato responsabile per i fatti di cui si è reso colpevole il proprio padre, poiché dei predetti fatti risponde anche colui che non ne è direttamente responsabile quando le violazioni al Regolamento di Giustizia sono perpetrate dai suoi accompagnatori, responsabili e sostenitori, oppure da soggetti comunque a lui riferibili, come nel caso di specie. Difatti, come è noto, l'istituto della responsabilità oggettiva disciplinato dall'art. 33 R.M.M. (già art. 87 R.M.M.), investe ogni tesserato (e licenziato) per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione, attraverso il tesseramento, accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.d.G.. La irroganda sanzione nei confronti dell'incolpato *de quo*, però, ben può essere di natura pecuniaria, anziché inibitoria, atteso che lo stesso non era presente ai fatti perpetrati al di lui padre e che ha porto le proprie scuse per l'accaduto nella immediatezza dei medesimi fatti, così come documentato negli atti ufficiali della gara dell'8 aprile 2018.

III. Ciò posto, l'incolpato Alessandro LAUDONIO, sulla scorta delle argomentazioni di cui innanzi e della gravità delle condotte poste in essere (le violazioni contestategli prevedono come sanzione massima, addirittura, la radiazione), va punito con l'applicazione di una sanzione inibitoria, anche per evitare che possa perpetrare comportamenti così disdicevoli e scorretti in occasione delle prossime gare cui sia lui che il figlio Francesco potrebbero, eventualmente, partecipare (la prossima prova del medesimo campionato alla quale risultano entrambi iscritti è in programma per il 10 giugno p.v. a Roggiano Gravina, CS).

Questo Giudice, pertanto, tenuto – comunque – conto della incensuratezza del predetto incolpato e dei segni di resipiscenza da questi mostrati a seguito delle contestazioni rivoltegli, ritiene equo applicargli la sanzione del ritiro della licenza, ai

sensi dell'art. 29 R.d.G., nella misura di mesi 4 (quattro), con fine pena per il 19 agosto 2018, determinata partendo dalla pena prevista nella misura di sei mesi nel suo minimo edittale dall'art. 19 R.d.G., decurtata nella misura di un terzo ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G., non risultando precedenti a carico dell'incolpato medesimo; nel contempo, ritenuto responsabile l'incolpato Francesco LAUDONIO delle condotte perpetrate dal proprio genitore, ai sensi dell'art. 33 R.M.M., applica al suddetto la sanzione pecuniaria ex art. 24 R.d.G. nella misura di Euro 500,00, con l'avvertimento che ove risulterà che tale sanzione non dovesse essere stata onorata entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, la stessa si commuterà automaticamente nella sanzione inibitoria del ritiro della licenza per giorni 120, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 29 R.d.G.,

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 15, 19, 29, 45.2 e 80 del R.d.G., nonché l'art. 33 R.M.M., dichiara:


- 1) LAUDONIO Alessandro, nato a Rossano (CS) il 27.8.1969 e residente in Cosenza, alla C.da S. Irene, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "ROGGIANO GRAVINA", con tessera n. 18096821 e licenza n. S05251 FR; responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della licenza per mesi 4 (quattro), con fine pena il 19 agosto 2018;
- 2) LAUDONIO Francesco, nato a Cariati (CS) il 28.5.1993 e residente in Cosenza, alla C.da S. Irene, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "ROGGIANO GRAVINA" con tessera n. 18096820 e licenza n. S02355 FR, responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica la sanzione pecuniaria ex art. 24 R.d.G. di Euro 500,00, con l'avvertimento che ove risulterà che tale sanzione non dovesse essere stata onorata entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, la stessa si

commuterà automaticamente nella sanzione inibitoria del ritiro della licenza per giorni 120, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 29 R.d.G..

Depositata il 19 aprile 2018

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Laudonio Alessandro;
- Laudonio Francesco;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Calabria;
- Moto Club di appartenenza degli incolpati;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.